

# Atto Costitutivo Statuto Associazione

## M u s i c a R i b e l l e

Il giorno 16 novembre 2006 in Ferrara, Via Aldighieri, 47 alle ore 16.30 sono presenti i signori:

- MILANI MICHELE, nato a Ferrara il 30/09/1971 residente a Canaro (RO) Via Cesare Battisti 162
- CAMATTARI LAURA, nata a Ferrara il 12/06/1951 residente a Canaro (RO) Via Cesare Battisti 162
- MILANI DANIELE, nato a Copparo (FE) il 22/06/1952 residente a Canaro (RO) Via Cesare Battisti 162
- MALAGUTI GIADA, nata a Ferrara il 26/09/1976 residente a Canaro (RO) Via Cesare Battisti 162
- CATANI ROBERTO nato a Ferrara il 13/05/1976 residente a Ferrara in Via Pitteri 42 c
- ROSSI RICCARDO nato a Ferrara il 19/04/1970 residente a Ferrara, frazione Codrea Via Pomposa 377
- GIULIANI NICOLA nato a Ferrara il 18/09/1966 residente in Ferrara Via Colombarola 75

### *Art. 1 - Costituzione e Sede*

*E' costituita l'Associazione denominata "Musica Ribelle", con la forma dell'Associazione non riconosciuta, ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C.*

### **L'Associazione ha sede nel Comune di Ferrara in Via Aldighieri, 47**

L'Associazione non persegue fini di lucro; i contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia.

Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi secondarie in tutta Italia.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione "Musica Ribelle", persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale ed artistica in senso ampio;
- rappresentare un'entità di aggregazione e interscambio culturale;
- favorire contatti e relazioni tra persone, enti ed associazioni che in detta progettualità si riconoscano;
- costituire un tramite tra chi sviluppa le proprie qualità artistiche attraverso esibizioni, musicali e non solo, ed organizzatori di dette attività;
- gestione e assistenza delle procedure burocratiche a queste riconnesse;
- consentire ai propri associati lo sviluppo della tecnica e del talento musicale attraverso incontri di natura didattica o seminari;
- costituire un supporto materiale e logistico per gli associati, attraverso la fornitura, il  
reperimento, la manutenzione, la custodia di strumenti musicali ed altro materiale
- promuovere la creatività musicale tramite produzione discografica e organizzazione di spettacoli ed attività editoriali

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro; opera avvalendosi dell'azione diretta, personale e volontaria dei propri aderenti; non si esclude tuttavia l'ipotesi in cui, l'Associazione, possa assumere lavoratori dipendenti, o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, per un più efficace raggiungimento degli obiettivi sociali; per i medesimi fini, potrà inoltre stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre associazioni.

## Art. 3 - I Soci

Sono aderenti dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l' Atto di Costituzione ed il presente Statuto (Soci Fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Soci Ordinari). L'Associazione "Musica Ribelle" associa tutte le persone le quali si riconoscano nelle finalità istituzionali, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione, ideologia.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio, solo previo consenso dei genitori, e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Il numero dei soci è illimitato.

Il Consiglio Direttivo può accogliere Soci Sostenitori che forniscano supporto economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare, quali Soci Onorari, quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

Sostenitori e Onorari sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

Il Consiglio Direttivo può inoltre accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione designata.

#### *Art. 4 - Diritti e Doveri dei Soci*

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare attraverso il solo voto diretto;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

#### *Art. 5 - Perdita della qualifica di Socio*

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- decesso;
- dimissioni volontarie;
- decadenza causata dal mancato pagamento della quota associativa;
- comportamento contrastante con le finalità statutarie;
- violazione o inosservanza delle disposizioni statutarie, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli Organi Sociali, nonché per mancato svolgimento di eventuali attività concordate.

Per il presente punto, come per il precedente, sospensione temporanea, esclusione o radiazione, verranno deliberate, in base alla gravità o reiterazione dei fatti, dal Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo, obbligatoriamente motivato, arrecante sospensione, esclusione, radiazione del Socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Assemblea, investita della questione, deve decidere nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

### *Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione*

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Garanti.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche associative sono elettive, hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

### *Art. 7 - L'Assemblea dei Soci*

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto da esporsi presso la sede dell'Associazione e da comunicare ad ogni Socio almeno quindici giorni prima; deve contenere l'ordine del giorno, nonché la data e l'ora.

Per quanto riguarda le convocazioni dei singoli Soci, possono prevedersi diverse idonee modalità.

La convocazione in sede ordinaria deve avvenire almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta del Presidente o di un decimo dei Soci: in tal caso, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve tenersi entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio.

In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. La seconda convocazione, può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Presidente;

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Le modalità di convocazione sono le medesime dell'Assemblea ordinaria di competenza del Consiglio Direttivo.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14 del presente statuto.

L'Assemblea è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti, a disposizione di questi ultimi per la consultazione.

Le risoluzioni adottate dall'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

### *Art. 8 - Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri effettivi, facenti parte dell'Associazione.

Resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, ed eventualmente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire, sempre al suo interno, altre funzioni rispondenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato dal Presidente, mediante avviso, contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno stabiliti, da comunicare ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione; in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esterni, esperti in determinati settori, nonché singoli Soci, per consultazioni, pareri ed altro.

Di ogni riunione e relative deliberazioni, deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma unitamente al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti, ed è consultabile dai Soci.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo ed il rendiconto economico;
- determinare i programmi di attività sociale in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quadriennio potranno avvenire per cooptazione e dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea dei Soci convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri che vanno ad affiancare.

### *Art. 9 - Il Presidente*

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza di voti, resta in carica per quattro anni e può essere rieletto.

Poteri e compiti:

- il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, Enti, e privati, rilasciando liberatorie e quietanze; è autorizzato inoltre, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, a stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre associazioni;
- presiede le riunioni dell'Assemblea; presiede e convoca quelle del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte temporaneamente dal Vicepresidente.

### *Art. 10 - Il Collegio dei Garanti*

L'assemblea può eleggere un Collegio dei garanti, costituito da tre componenti effettivi (ed eventualmente da due supplenti) scelti anche tra non aderenti. L'eventuale sostituzione effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima assemblea successiva alla nomina.

I componenti così subentrati scadono con gli altri componenti.

Il collegio ha il compito di:

- Esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- Dirimere dette controversie giudicando senza formalità di procedure. Il suo lodo è inappellabile
- Fornire inoltre responsi o pareri ogni qualvolta investito dagli organi esecutivi ( Consiglio Direttivo o Presidente).

### *Art. 11 - Il Segretario*

Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li firma unitamente al Presidente.  
Tiene aggiornato l'elenco dei Soci  
Assicura l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

### *Art.12 - Il Tesoriere*

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione.  
Provvede alla gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, si occupa della tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e il bilancio di previsione.

### *Art. 13 Il Patrimonio Sociale*

Il patrimonio sociale è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, o che lo diverranno;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione, destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali;
- eventuali contributi, erogazioni, lasciti;
- eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali, ed altri tipi di contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali;
- contributi di privati;
- eventuali contributi di Enti o Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate nell'ambito del perseguimento dello scopo sociale.

### *Art. 14 - Il Bilancio*

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il preventivo economico e il rendiconto economico (Bilancio preventivo e consuntivo), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito), almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

Dal rendiconto devono risultare i costi e i proventi di competenza, nonché beni, contributi e lasciti ricevuti.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 e di quelle ad esse connesse o per l'incremento di fondi di riserva, se costituiti.

### *Art. 15 - Modifiche allo Statuto*

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, che provvede alla relativa convocazione, eventualmente nella figura del Presidente.

Le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti in prima convocazione, di due terzi in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### *Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione*

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione, avviene con la proposta da parte del Consiglio Direttivo, approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, riuniti in Assemblea straordinaria, convocata con apposito ordine del giorno motivato.

La stessa Assemblea decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, compresa l'ipotesi a vantaggio di altra Associazione operante nel medesimo o comunque analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

*Art. 17 - Disposizioni finali*

Il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione ad albi o registri pubblici.

Per quanto non previsto dal presente Statuto o da norme di funzionamento interno, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo, si fa riferimento alle leggi vigenti, ed in particolare al Codice Civile, alla L.R. 28/96, al D.Lgs 4 Dicembre 1997 n.460, ed alle eventuali loro variazioni.

Il presente atto Costitutivo - Statuto viene sottoscritto da tutti i soci fondatori in tre copie originali.

Ferrara 16/11/2006

- *MILANI MICHELE* \_\_\_\_\_
  
- *CAMATTARI LAURA* \_\_\_\_\_
  
- *MILANI DANIELE* \_\_\_\_\_
  
- *MALAGUTI GIADA* \_\_\_\_\_
  
- *CATANI ROBERTO* \_\_\_\_\_
  
- *ROSSI RICCARDO* \_\_\_\_\_
  
- *GIULIANI NICOLA* \_\_\_\_\_